



Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
LICEO STATALE "GALILEO GALILEI"
Scientifico-Classico-Linguistico-Sportivo
Viale Gorizia, 16 - 20025 Legnano (MI) Tel. 0331/542402 - 549398
Email: mips13000n@istruzione.it - segreteria@lscgalilei.it - mips13000n@pec.istruzione.it
Sito web <https://www.liceogalileilegnano.edu.it>
Cod. Mecc.: MIPS13000N - C.F. 84004510156



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO PER LA DETERMINAZIONE DI CRITERI E LIMITI PER L'ATTIVITÀ NEGOZIALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AI SENSI DELL'ART. 45, COMMA 2, DEL D.I. 28 AGOSTO 2018, N. 129

Il Consiglio di Istituto

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e, in particolare, l'art. 45, comma 2, che attribuisce al Consiglio di Istituto la competenza a determinare, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, i criteri e i limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, delle attività negoziali ivi previste;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e, in particolare, gli artt. 71 e 76;

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, l'art. 7, comma 6;

VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

CONSIDERATA l'esigenza di adeguare il regolamento d'istituto in materia di attività negoziale al quadro normativo vigente;

con delibera nr. 16/2026 del 12.05.2026 adotta il seguente regolamento che annulla e sostituisce il precedente.

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 45, comma 2, del D.I. 129/2018, i criteri e i limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale del Dirigente scolastico, con riguardo alle seguenti materie:
 - affidamento di lavori, servizi e forniture;
 - contratti di sponsorizzazione;
 - utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici appartenenti all'istituzione scolastica o in uso alla medesima;
 - contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività e insegnamenti;
 - partecipazione a progetti internazionali.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano il D.I. 129/2018, il D.lgs. 36/2023 e ogni altra disposizione vigente in materia.
3. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente regolamento si intendono riferiti al testo vigente tempo per tempo.



Art. 2 - Principi generali dell'attività negoziale

1. L'attività negoziale dell'istituzione scolastica si svolge nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato, della buona fede e dell'affidamento, della trasparenza, della concorrenza, della rotazione ove applicabile, della pubblicità, della tracciabilità dei flussi finanziari, dell'economicità, efficacia, imparzialità e tempestività dell'azione amministrativa.
2. Il Dirigente scolastico assicura il rispetto della programmazione finanziaria dell'istituzione scolastica, dei vincoli del Programma annuale e delle deliberazioni degli organi collegiali competenti.
3. Restano fermi gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A., dal Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e dai soggetti aggregatori, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 3 - Affidamento di lavori, servizi e forniture

1. Gli affidamenti di lavori, servizi e forniture sono effettuati in conformità al D.lgs. 36/2023, al D.I. 129/2018 e alle disposizioni speciali applicabili alle istituzioni scolastiche.
2. Il Dirigente scolastico adotta la decisione di contrarre o atto equivalente, con indicazione almeno:
 - dell'oggetto dell'affidamento;
 - dell'importo stimato;
 - del capitolo/progetto o aggregato di imputazione della spesa;
 - della procedura prescelta e della relativa motivazione;
 - del contraente individuato e delle ragioni della scelta;
 - del possesso dei requisiti richiesti;
 - della copertura finanziaria.
3. Per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano le disposizioni del D.lgs. 36/2023 e, in particolare, gli artt. 48, 49, 50 e 52.
4. Ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. a), del D.I. 129/2018, il Consiglio di Istituto stabilisce che il Dirigente scolastico procede autonomamente agli affidamenti di lavori, servizi e forniture nei limiti consentiti dalla normativa vigente e delle risorse stanziare nel Programma annuale.
5. In conformità all'art. 50, comma 1, del D.lgs. 36/2023:
 - per i lavori di importo inferiore a 150.000 euro è consentito l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che il soggetto affidatario sia in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;



- per i servizi e le forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro è consentito l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, nel rispetto dei principi generali e con adeguata motivazione.
- 6. Per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui al comma precedente e comunque inferiori alle soglie di rilevanza europea, il Dirigente scolastico applica le procedure previste dall'art. 50 del D.lgs. 36/2023, secondo la natura e l'importo del contratto.
- 7. L'istituzione scolastica assicura, anche negli affidamenti diretti, il rispetto del principio di rotazione nei casi previsti dall'art. 49 del D.lgs. 36/2023, degli obblighi di digitalizzazione del ciclo di vita del contratto, nonché degli adempimenti di pubblicità e trasparenza.

Art. 4 – Controlli sulle dichiarazioni e FVOE

1. Nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico attesta il possesso dei requisiti con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000.
2. La verifica delle dichiarazioni è svolta ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 36/2023 anche tramite Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) e, ove necessario, tramite interoperabilità con le banche dati pubbliche.
3. Per gli affidamenti di importo superiore a 40.000 euro, i controlli sui requisiti sono effettuati secondo l'art. 99 del D.lgs. 36/2023 mediante consultazione del FVOE e delle banche dati disponibili.
4. In caso di malfunzionamento del FVOE o delle piattaforme collegate, la stazione appaltante procede secondo la disciplina vigente, acquisendo l'autocertificazione dell'operatore economico e completando i controlli appena possibile.

Art. 5 – Criterio di selezione del campione

1. Il campione da sottoporre a controllo è individuato mediante riferimento al codice CIG della procedura di affidamento.
2. Sono sottoposte a verifica le procedure il cui CIG presenta, quale ultimo carattere numerico, il numero stabilito con atto del Dirigente scolastico.
3. Il numero finale prescelto ha validità quinquennale e viene riesaminato e, se necessario, aggiornato allo scadere del quinto anno di applicazione.
4. Il numero prescelto deve essere compreso tra 0 e 9.
5. La scelta è predeterminata con atto organizzativo interno e resta pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente.



Art. 6 – Modalità dei controlli

1. I controlli sono effettuati sul campione individuato ai sensi dell'art. 5 entro 15 giorni dall'affidamento, salvo diverso termine previsto nei documenti della procedura.
2. Le verifiche sono svolte dal Dirigente scolastico quale RUP o dal soggetto eventualmente delegato.
3. Le verifiche sono documentate con verbale o nota istruttoria conservata agli atti.
4. In caso di esito negativo si applica l'art. 52, comma 2, del D.lgs. 36/2023.

Art. 7 – Conseguenze in caso di esito negativo

1. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi.
2. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Art. 8 - Contratti di sponsorizzazione

1. Il Dirigente scolastico può stipulare contratti di sponsorizzazione nel rispetto della normativa vigente, dei principi di trasparenza e imparzialità e delle finalità istituzionali della scuola.
2. Non possono essere conclusi contratti di sponsorizzazione:
 - in presenza di conflitto di interessi tra attività pubblica e attività privata;
 - con soggetti le cui finalità o attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;
 - con soggetti che svolgano attività incompatibili con i valori istituzionali e formativi dell'istituzione scolastica.
3. Nella scelta dello sponsor può essere attribuita preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e attività svolte, dimostrino particolare attenzione ai bisogni educativi, formativi e sociali degli studenti.
4. Il contratto di sponsorizzazione deve indicare almeno:
 - oggetto e finalità della sponsorizzazione;
 - durata;
 - corrispettivo o utilità economica;
 - modalità di erogazione del contributo;
 - obblighi delle parti;
 - forme e limiti dell'eventuale promozione del nome o del marchio dello sponsor.



Art. 9 - Utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici

1. I locali e i beni scolastici possono essere concessi in uso temporaneo a soggetti terzi compatibilmente con le finalità educative e formative dell'istituzione scolastica e con la prioritaria destinazione alle attività didattiche e istituzionali.
2. La concessione è subordinata alla presentazione di richiesta scritta, contenente:
 - generalità del richiedente e del legale rappresentante;
 - descrizione dettagliata dell'attività da svolgere;
 - periodo, giorni e orari richiesti;
 - impegno al rispetto delle norme di sicurezza, igiene e tutela del patrimonio;
 - assunzione di responsabilità per danni a persone o cose.
3. Il concessionario è tenuto a:
 - utilizzare i locali e i beni esclusivamente per le finalità autorizzate;
 - riconsegnarli in condizioni idonee al regolare svolgimento delle attività scolastiche;
 - stipulare, ove richiesto, adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile;
 - rispettare le disposizioni dell'ente proprietario dell'immobile, ove applicabili.
4. L'utilizzo dei siti informatici istituzionali da parte di soggetti terzi può essere autorizzato dal Dirigente scolastico quando coerente con le finalità dell'istituzione scolastica e previa definizione delle responsabilità editoriali, organizzative e di sicurezza.
5. La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate esigenze istituzionali o per inosservanza delle condizioni stabilite.
6. Eventuali tariffe o canoni per l'utilizzo di locali e beni sono determinati con separato atto del Consiglio di Istituto o del Dirigente scolastico secondo le rispettive competenze.

Art. 10 - Contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività e insegnamenti

1. Per il conferimento di incarichi individuali a esperti esterni si applicano l'art. 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001, il D.I. 129/2018 e la restante normativa vigente.
2. Il ricorso a esperti esterni è consentito solo previa verifica dell'impossibilità di utilizzare risorse professionali interne all'istituzione scolastica, mediante interpello o altra procedura idonea.
3. Gli incarichi sono conferiti previo avviso pubblico comparativo, salvo i casi espressamente consentiti dalla normativa vigente, con indicazione almeno di:
 - oggetto della prestazione;
 - durata;



- requisiti richiesti;
 - criteri di selezione;
 - compenso previsto;
 - modalità di svolgimento dell'incarico.
4. In caso di affidamento di incarichi aventi ad oggetto prestazioni professionali connesse alla sicurezza, alla salute o ad altri ambiti soggetti a disciplina speciale, si applicano integralmente le relative disposizioni di settore.
 5. In casi eccezionali, debitamente motivati e consentiti dalla normativa vigente, il Dirigente scolastico può procedere al conferimento diretto dell'incarico, fermo restando l'obbligo di motivazione, la congruità del compenso e il rispetto dei principi di trasparenza e buon andamento.
 6. I limiti economici dei compensi, ove non stabiliti da specifiche disposizioni normative o contrattuali, sono definiti con apposito atto interno o con l'avviso di selezione, in relazione alla tipologia della prestazione e alle risorse disponibili.

Art. 11 - Partecipazione a progetti internazionali

1. La partecipazione a progetti internazionali è ammessa se coerente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e con le finalità educative e formative dell'istituzione scolastica.
2. Il Dirigente scolastico sottoscrive gli accordi di collaborazione o di partecipazione previa acquisizione delle deliberazioni e autorizzazioni previste dagli organi competenti.
3. Qualora la partecipazione al progetto comporti impegni di spesa, anche se rimborsabili con fondi europei o di altri soggetti finanziatori, la relativa previsione deve essere recepita nella programmazione finanziaria della scuola.
4. La partecipazione degli studenti alle attività progettuali avviene previa acquisizione delle autorizzazioni richieste dalla normativa vigente e secondo le regole organizzative definite dall'istituzione scolastica.

Art. 12 - Pubblicità, trasparenza e conservazione degli atti

1. Gli atti relativi all'attività negoziale sono pubblicati e conservati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di amministrazione trasparente, digitalizzazione, accesso, protezione dei dati personali e conservazione documentale.
2. Il regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica. Nella pubblicazione online possono essere inseriti collegamenti ipertestuali ai testi normativi ufficiali o a banche dati pubbliche di consultazione normativa.



Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

LICEO STATALE "GALILEO GALILEI"

Scientifico-Classico-Linguistico-Sportivo

Viale Gorizia, 16 - 20025 Legnano (MI) Tel. 0331/542402 - 549398

Email: mips13000n@istruzione.it - segreteria@lscgalilei.it - mips13000n@pec.istruzione.it

Sito web <https://www.liceogalileilegnano.edu.it>

Cod. Mecc.: MIPS13000N - C.F. 84004510156



Art. 13 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le precedenti disposizioni interne incompatibili con esso.
2. Le eventuali future modifiche normative si applicano direttamente, anche in assenza di immediato aggiornamento formale del presente regolamento, in quanto prevalenti.
3. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio di Istituto.